

Tribunale di Viterbo

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Viterbo

TRIBUNALE DI VITERBO

11 SET 2018

PROT. 1961

Ordine degli Avvocati
di Viterbo

AIAF Lazio
Sezione Viterbo

PROTOCOLLO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI FIGLI MINORI o MAGGIORENNI NON ANCORA ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI, IN MATERIA DI SEPARAZIONI, DIVORZI E NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO o REGOLAMENTATI TRAMITE LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il Presidente del Tribunale di Viterbo, dott.ssa Maria Rosaria Covelli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo dott. Paolo Auriemma, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, Avv. Luigi Sini e la Responsabile territoriale dell'AIAF Lazio - Viterbo - avv. Elisa Tosini

PREMESSO CHE

- il presente protocollo, nell'ottica di agevolare i rapporti tra genitori e di arginare le problematiche interpretative in materia di ripartizione delle spese tra i genitori, mira a prevedere una regolamentazione uniforme in ordine alla esatta individuazione e quantificazione in sede civile delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, anche al fine di prevenire futuro contenzioso;
- a questo proposito, ferme le specifiche peculiarità del singolo caso e la piena autonomia di giudizio del Magistrato e dei Difensori, in un'ottica di reciproca collaborazione tra tutti i soggetti firmatari del presente protocollo, si ritiene opportuno e necessario individuare linee guida per la individuazione delle voci di spesa che, non rientrando tra quelle comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, assumono la qualifica di "straordinarie" e delle modalità con cui, salvo diverso accordo tra le parti, o ordine del Giudice, vengono ripartite tra i genitori del minore;
- a tal fine giova preliminarmente precisare che devono essere ricompresi nel novero dell'assegno di mantenimento ordinario, tutti gli esborsi certi nell'*an* e nel *quantum*, relativi al fabbisogno giornaliero, prevedibile e costante del minore o del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Tali sono da intendersi le spese di: vitto e alloggio; acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc...); mensa e buoni pasti; medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio in ambito urbano; ricarica del cellulare; uscite didattiche

organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, dopo-scuola e babysitter; acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia; attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici);
- restano invece escluse dal precedente novero e sono da considerarsi voci di spesa c.d. straordinarie, quelle non immediatamente prevedibili, e dirette a soddisfare le esigenze dei figli legate al verificarsi di eventuali situazioni impreviste nell'*an*, o di eventi i quali, benché prevedibili, non sono, tuttavia, esattamente quantificabili nel *quantum*, ovvero di circostanze legate ad esigenze sporadiche e saltuarie. Tra queste vanno poi individuate quelle che devono essere preventivamente concordate tra i genitori nell'esercizio congiunto della loro genitorialità, da quelle che invece non richiedono detto consenso in quanto già pattuite tra i genitori, oppure in ogni caso dovute perché di fatto obbligatorie (ad esempio, i libri e le tasse scolastiche) o connesse all'assunzione di decisioni impellenti e improcrastinabili per la tutela del figlio.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente del Tribunale di Viterbo Dr.ssa Maria Rosaria Covelli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo dott. Paolo Auriemma, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo Avv. Luigi Sini, la Responsabile Territoriale dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori) - Lazio, Sezione di Viterbo, Avv. Elisa Tosini, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa al fine di convenire, quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del protocollo e delle statuizioni ivi previste.

ART. 2

Il presente protocollo ha la durata di 3 anni, con tacito rinnovo per eguale periodo, salva la possibilità di eventuali modifiche o integrazioni, anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia ed esigenze di adeguamento;

ART. 3

Le spese vengono ripartite, generalmente, in percentuale pari al 50% a carico di ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo delle parti o diverso provvedimento del Giudice, tenuto conto dei relativi redditi e/o delle altre risultanze di causa, con specifica ed espressa indicazione del diverso riparto percentuale.

ART. 4

Sono considerate spese ordinarie, come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento per il figlio le spese di: vitto e alloggio; acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc...); mensa e buoni pasti; medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio in ambito urbano; ricarica del cellulare; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, dopo-scuola e babysitter; acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia; attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici);

ART. 5

Sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori:

- a) spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale; per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate; per esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; per cicli di psicoterapia o logopedia; per attività di supporto psicologico; per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio; i tickets; le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
- b) le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer; per rette o iscrizioni a scuole private; per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze; per il servizio scuolabus; per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni; per gite scolastiche di più giorni consecutivi; per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
- c) le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi; per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
- d) le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi; per la partecipazione a gare o tornei sportivi; per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;

- e) le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
- f) le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es., spese per l'acquisto di cappotti, piumini);

ART. 6

Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sempre essere documentate e preventivamente concordate.

Il genitore che intende procedere alla spesa deve informarne per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta; in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa.

ART. 7

Sono considerate spese straordinarie per le quali NON è richiesto il preventivo accordo dei genitori:

- a) le spese c.d. "obbligatorie e improcrastinabili", tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti; per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private; le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato; le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio.
- b) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
- c) le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco;

ART. 8

Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo dovranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione attestante l'effettivo esborso.

ART. 9

Il presente protocollo si applica alla regolamentazione in sede civile delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori, o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni o divorzi e in generale, in ordine a ogni altro diverso procedimento promosso in materia di famiglia, anche nel caso di genitori non coniugati, dinanzi al Tribunale di Viterbo ed anche nei casi di accordi raggiunti tramite negoziazione assistita in ambito familiare.

Tribunale di Viterbo

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Viterbo

Ordine degli Avvocati
di Viterbo

AIAF Lazio
Sezione Viterbo

ART. 10

Al fine di garantire la conoscenza del protocollo l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e l' A.I.A.F. Lazio - Sezione Territoriale di Viterbo -, in adesione ai valori previsti dal proprio Statuto Nazionale, si impegnano:

- a diffonderne la conoscenza presso i propri iscritti, al fine di risolvere le problematiche familiari legate ai conflitti tra genitori, anche attraverso forme alternative di risoluzione delle controversie;
- a promuovere la organizzazione di eventi e/o convegni di approfondimento sulla materia, diretti sia agli operatori del diritto che ad altre figure professionali chiamate ad occuparsi delle problematiche familiari;
- promuovere la conoscenza delle problematiche sottese al riparto delle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia, al fine di favorire la loro soluzione tramite lo scambio di conoscenze.

Il Presidente del Tribunale trasmetterà il protocollo ai Magistrati addetti al settore civile del Tribunale di Viterbo al fine della sua applicazione nei giudizi che gli stessi saranno chiamati a decidere.

Il Procuratore della Repubblica trasmetterà il protocollo ai Sostituti addetti agli affari civili presso la Procura della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine trasmetterà il protocollo a tutti gli avvocati.

ART. 11

Al fine di garantire un aggiornamento costante delle problematiche sottese alle questioni regolamentate nel presente protocollo, i sottoscrittori dello stesso si impegnano altresì a fornire e scambiarsi, nel rispetto della riservatezza delle parti, elementi e dati necessari al costante monitoraggio del fenomeno a fini statistici, per la programmazione di iniziative in linea con le finalità del protocollo.

Viterbo, li

11/09/2018

Il Presidente del Tribunale di Viterbo
Dr.ssa Maria Rosaria Covelli

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Viterbo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Avv. Luigi Sini



La Responsabile Territoriale dell'AIAF-Lazio, Sezione di Viterbo

Avv. Elisa Tosini

